

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**PARERI**

<b>Voce</b>	<b>Lavoro</b>
<b>Estremi del parere</b>	Rif. 181/11/2014 – prot. n. 24648 del 4 dicembre 2014
<b>Massima</b>	<p>In virtù dell'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili; tale principio di non discriminazione trova applicazione anche nel settore pubblico.</p> <p>Pertanto, l'esclusione del personale a tempo determinato dall'applicazione della progressione economica orizzontale, non trova fondamento a meno che i requisiti per l'accesso ai benefici economici siano obiettivamente incompatibili con una limitata durata del rapporto di lavoro ovvero se sia stata prevista l'inapplicabilità dalla contrattazione collettiva.</p>
<b>Riferimenti normativi</b>	art. 6 d.lgs. n. 368/2011

**Redattore: Chiapparrone - Catalano**